



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 ottobre 2013  
(OR. en)**

**14656/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0336 (NLE)**

---

---

**ECO 181  
ENT 274  
MI 862  
UNECE 34**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite con riguardo al progetto di regolamento che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore

---

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del**

**sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea  
in sede di comitato amministrativo della commissione economica  
per l'Europa delle Nazioni Unite con riguardo al progetto di regolamento  
che stabilisce disposizioni uniformi  
relative alla riciclabilità dei veicoli a motore**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio<sup>1</sup> l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto").
- (2) Le prescrizioni standardizzate del progetto di regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore<sup>2</sup> sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli fuori uso destinati al riciclaggio, al riutilizzo e al recupero dei rispettivi accessori e parti tra i contraenti dell'accordo del 1958 riveduto, e a garantire che tali sistemi offrano un elevato livello di prestazioni e di tutela dell'ambiente.

---

<sup>1</sup> Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

<sup>2</sup> Documento UNECE ECE/TRANS/WP.29/2013/125.

- (3) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto con riguardo all'adozione del progetto di regolamento UNECE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione, rappresentata dalla Commissione, in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto, è di votare a favore del progetto di regolamento UNECE che stabilisce disposizioni uniformi relative alla riciclabilità dei veicoli a motore, quale figura nel documento ECE/TRANS/WP.29/2010/125.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---